

UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 9 gennaio 2008

(OR. en)

2007/0128 (COD)

PE-CONS 3698/07

DENLEG 140 CODEC 1469

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL Oggetto:

> CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

IT

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

PE-CONS 3698/07 GC/mr

DG I IT

1

Parere del 26 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1924/2006³ stabilisce norme per l'impiego di indicazioni **(1)** nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari.
- Le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti (2) generali e specifici stabiliti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e non siano incluse in elenchi comunitari di indicazioni sulla salute autorizzate. Tali elenchi di indicazioni sulla salute devono ancora essere compilati secondo procedure specificate in tale regolamento. Pertanto il 1° luglio 2007, data di applicazione di tale regolamento, tali elenchi non erano in vigore.
- (3) Per tale ragione il regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede misure transitorie per le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
- **(4)** Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia non erano necessarie misure transitorie. In forza del divieto di indicazioni che facciano riferimento alla capacità di prevenire, curare o guarire una malattia, stabilito dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁴, e dell'introduzione della nuova categoria delle indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia ad opera del regolamento (CE) n. 1924/2006, sul mercato comunitario non sarebbero dovuti essere presenti prodotti recanti indicazioni del genere.

PE-CONS 3698/07 GC/mr 2 DG I

³ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. Versione rettificata nella GU L 12 del 18.1.2007,

GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).

- (5) La categoria delle indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini è stata introdotta in una fase molto tardiva della procedura di adozione del regolamento (CE) n. 1924/2006, senza prevedere misure transitorie. Tuttavia, prodotti recanti indicazioni di questo tipo sono già presenti sul mercato comunitario.
- (6) Per evitare perturbazioni del mercato, è perciò opportuno applicare alle indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini le stesse misure transitorie previste per le altre indicazioni sulla salute.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1924/2006, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 14, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:

PE-CONS 3698/07 GC/mr

DG I IT

3

- a) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia,
- b) indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.";
- 2) la frase introduttiva dell'articolo 28, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:

"Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente

PE-CONS 3698/07 GC/mr

DG I IT